

*Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza 15/01/2019, n. 651*

*Presidente Doronzo – Relatore Fernandes*

---

### **Rilevato**

che, con sentenza del 20 gennaio 2017, la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di rigetto della domanda proposta da Ga. Ma. - in qualità di procuratore generale di Gi. Ma. - ed intesa al riconoscimento della pensione di reversibilità in favore di Gi. Ma. quale figlio inabile e convivente con il padre, deceduto il 22 aprile 2008, in quanto, all'esito dell'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, non era risultato sussistente il requisito dell'inabilità lavorativa assoluta al momento del decesso del genitore;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Ga. Ma. affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l'INPS;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

### **Considerato**

che: con il primo motivo di ricorso si deduce incoerenza ed illogicità della motivazione e violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale affermato "Il riferimento alle funzioni relative al comportamento, alla cognizione e alle emozioni così come riferite dal consulente non comportano una valutazione tale da impedire per le manifestazioni neurologiche e psichiatriche dell'appellante di applicarsi ad un qualunque lavoro produttivo di adeguato profitto..." nonostante nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello non vi fosse alcun cenno alle "..funzioni relative al comportamento, alla cognizione e alle emozioni.." avendo l'ausiliare affidato le proprie conclusioni solo ad un mero calcolo tabellare; con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché dell'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509 (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) avendo omesso, prima il consulente tecnico d'ufficio e, poi, la Corte territoriale l'accertamento del requisito della inabilità verificando, in caso di mancato raggiungimento di una riduzione del 100% dell'astratta possibilità di lavoro, la residua capacità lavorativa tenendo conto del tipo di infermità e delle generali attitudini del soggetto; con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per non avere l'impugnata sentenza tenuto in alcun conto delle censure mosse all'elaborato peritale limitandosi ad una acritica adesione alle conclusioni dell'ausiliare e senza

considerare come fosse stato evidenziato che il "deterioramento mentale su base vascolare" valutato dal consulente come "lieve" già nel certificato del DSM di Milazzo del 14 novembre 2001 era invece definito "deterioramento cerebrale su base vascolare in soggetto con insufficienza mentale con decadimento cognitivo di grado grave" ;

che il primo motivo è infondato in quanto la motivazione dell'impugnata sentenza esiste e, peraltro, non appare neppure illogica o incoerente, pur contenendo, effettivamente, l'inciso indicato nel motivo che non trova riscontro alcuno nella espletata consulenza tecnica e che si presenta piuttosto come un errore materiale non decisivo;

che, diversamente, fondato è il secondo motivo nella parte in cui denuncia violazioni di legge alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui «L'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1984 n. 222) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità, quale orfano maggiorenne inabile di entrambi i genitori, presentata da un invalido, le cui residue capacità lavorative erano state riconosciute talmente esigue da consentire solo lo svolgimento di operazioni elementari, che dovevano comunque essere completate da un altro operatore e si risolvevano nello svolgimento di "un'attività del tutto priva di produttività, oltre che in perdita economica" esercitata esclusivamente all'interno di strutture protette, con esclusione di qualsiasi apprezzabile fonte di guadagno)» (Cass. n. 26181, 19 dicembre 2016; Cass. n. 21425 del 17/10/2011; Cass. n. 12765 del 09/07/2004; Cass. n. 7058 del 23/05/2001); ed infatti, prima il consulente tecnico nominato e, poi, la Corte d'appello non hanno compiuto alcun accertamento sulle residue capacità lavorative di Gi. Ma. e, dunque, nessuna verifica hanno operato, in concreto, sulla permanenza o meno di una capacità del soggetto di svolgere un'attività tale da procurargli una fonte di guadagno che non fosse meramente simbolica e nel ritenere che l'interessato non fosse totalmente inabile al lavoro;

che il terzo motivo è infondato in quanto non ricorre il vizio di omessa pronuncia in quei casi in cui il giudice abbia disatteso le censure mosse all'elaborato del consulente tecnico d'ufficio limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni dell'ausiliare;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il terzo, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla

Corte d'Appello di Catania che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;

**P.Q.M.**

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Catania anche per le spese del presente giudizio.